



NEC ARMA NEC OPES
SED ARTES ET SCIENTIAE
P E R E N N A N T

Università Popolare di Trieste

Fondata nel 1899

Ente Morale Culturale e d'Istruzione

Medaglia d'Oro del Presidente della Repubblica Italiana ai benemeriti della Scuola della Cultura e dell'Arte

UNIVERSITÀ POPOLARE DI TRIESTE

REGOLAMENTO PER L'ACQUISTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AL DI SOTTO DELLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA EX ART. 36 DEL D.LGS. N. 50/2016 e ss.mm.ii.

- approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 17.05.2021
- confermato dal Consiglio di Amministrazione in data 09.07.2021 a seguito della delega conferita dall'Assemblea dei Soci ai sensi dell'art 10 comma 1 dello Statuto
- confermato e approvato all'unanimità dall'Assemblea dei Soci in Trieste il 15/09/2021



- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Responsabile del procedimento
- Art. 3 – Programmazione di beni e servizi – limiti di importo e divieto di frazionamento
- Art. 4 – Casi particolari
- Art. 5 – Procedura di affidamento
- Art. 6 - Acquisizioni fino a € 40.000 (iva esclusa)
- Art. 7 - Acquisizioni di valore superiore ad € 40.000 (iva esclusa)
- Art. 8 – Acquisizioni di lavori di importo superiore ad € 150.000,00 (iva esclusa)
- Art. 9 – Principi e criteri operativi
- Art. 10 – Lettera di invito
- Art. 11 – Garanzie
- Art. 12 – Quinto d’obbligo
- Art. 13 – Verifica delle prestazioni
- Art. 14 – Durata dei contratti
- Art. 15 – Subappalto
- Art. 16 – Codice unico gara (CIG)
- Art. 17 – Tracciabilità finanziaria
- Art. 18 – Contributo ANAC
- Art. 19 – Entrata in vigore e norme transitorie

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure per l'acquisizione da parte dell'Università Popolare di Trieste (di seguito "UPT") di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. (di seguito anche "Codice") recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia.

Il presente Regolamento è redatto anche in applicazione delle Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" – Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016.

2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano ai contratti pubblici di lavori, forniture di beni e servizi il cui importo è inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, individuata ai sensi dell'art. 35 del Codice e ss.mm.ii.

3. Il presente Regolamento mira ad assicurare tempestività dei processi di acquisto nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità e correttezza dell'azione amministrativa, con garanzia della qualità delle prestazioni in relazione alle specificità delle esigenze.

4. Nell'affidamento degli appalti vanno rispettati, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti, ai criteri previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.

5. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria avvengono nel rispetto dei principi sopraindicati, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

6. L'UPT si riserva comunque la facoltà di ricorrere, nell'esercizio della propria discrezionalità, alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale ovvero vi sia un interesse transfrontaliero certo in conformità ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia, quali, a titolo esemplificativo, il luogo dell'esecuzione, l'importanza economica e la tecnicità dell'intervento, le caratteristiche del settore in questione.

7. Per quanto non previsto nel Codice e nella restante normativa nazionale, gli affidamenti oggetto del presente Regolamento sono disciplinati dal codice civile, ai sensi dell'art. 30, comma 8 dello stesso Codice.

8. Sono fatte salve le minute spese rimborsate con cassa economale.

9. Le disposizioni del presente Regolamento pertanto, anche laddove non espressamente indicato, si intendono integrate dalle norme di cui sopra nonché da tutti i relativi provvedimenti attuativi, normativi e amministrativi.

*

ART. 2 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Per ogni intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, sia che rientri nell'ambito di applicazione del presente Regolamento sia che si tratti di affidamento sopra soglia sottoposto alle ordinarie procedure di aggiudicazione, l'organo competente nomina un Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per tutte le fasi della procedura di gara. In assenza di designazione, il RUP è individuato nel Responsabile della Direzione competente.

2. Il RUP svolge i compiti affidatigli dalla legge, conformemente a quanto previsto dalle Linee guida ANAC n. 3, approvate con Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 in applicazione di quanto previsto dall'art. 31 comma 4 del Codice e ss.mm.ii., per le varie fasi del procedimento di affidamento.

3. Nella scelta del contraente, il Responsabile si attiene alle procedure individuate dalle vigenti norme di legge, verificandone i presupposti di legittimità.

*

ART. 3 –PROGRAMMAZIONE ACQUISTI BENI E SERVIZI, LIMITI DI IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO

L'UPT adotta, sulla base del fabbisogno previsionale, il programma biennale degli acquisti di beni e servizi rientranti nella propria specifica competenza e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali.

2. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio. Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono tutti gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro.

3. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e quello triennale dei lavori, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio. Nel programma vengono assegnati al dirigente responsabile le relative risorse finanziarie.

4. Le procedure per l'acquisizione di forniture di beni e servizi disciplinate dal presente Regolamento sono consentite per gli acquisti superiori ad € 40.000,00 e fino al raggiungimento delle soglie di cui all'art. 36, secondo le modalità riportate di seguito.

5. È vietata l'artificiosa scorporazione delle procedure per le fattispecie di che trattasi operata al solo scopo di sottoporla alla disciplina di cui al presente Regolamento.

*

ART. 4 – CASI PARTICOLARI

1. Il ricorso alle procedure disciplinate dal presente Regolamento è consentito altresì nei seguenti casi, sempre che rientranti nei limiti indicati all'art. 1:

- a) quando le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico perché la concorrenza è assente per motivi tecnici o per la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;
- b) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente punto non devono essere in alcun caso imputabili alla amministrazione aggiudicatrice;
- c) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o all'ampliamento di forniture esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni.

2. La mancata osservanza delle suddette disposizioni rileva ai fini della responsabilità disciplinare.

3. Tenuto conto della facoltà ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip S.p.A., ovvero dalle centrali di committenza regionali, nel caso in cui sia disponibile una delle due tipologie di approvvigionamento, si potrà procedere ad acquisti autonomi a seguito di apposita relazione resa dall'organo di vertice amministrativo, motivata sulla convenienza economica del bene o del servizio oppure sulla non idoneità dell'oggetto della convenzione al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali.

*

ART. 5 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

1. L'individuazione degli operatori economici nei casi di procedura negoziata avviene mediante selezione degli Operatori Economici dall'Albo Fornitori formato ai sensi del vigente Regolamento, ovvero tramite indagini di mercato effettuate mediante avviso pubblicato sul profilo di committente dell'UPT nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e concorsi" per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che verranno invitati a presentare offerta. La durata della pubblicazione è comunque stabilita in ragione della rilevanza del contratto e può per motivate ragioni di urgenza essere ridotta fino a un minimo di cinque giorni.

2. La scelta del contraente ritenuto più valido deve essere espressamente motivata nell'atto in cui è illustrato lo svolgimento della procedura, che può essere effettuata:

- a) al minor prezzo, qualora l'oggetto del contratto debba essere conforme ad appositi capitolati o disciplinari tecnici circostanziati che già individuano chiaramente la qualità attesa;
- b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo valutabile in base a criteri determinati in sede di capitolato.

3. Non si effettuano in particolare procedure di affidamento al prezzo più basso nei casi vietati dal Codice e ss.mm.ii., e in particolare per i servizi nei quali il peso della manodopera sia superiore al 50% (servizi ad alta intensità di manodopera), mentre può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:

- a) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
- b) per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

4. Non si ricorre al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA):

- laddove il bene o il servizio, nella tipologia necessaria, non sia immediatamente disponibile sullo stesso;
- nel caso in cui l'espletamento della ricerca del prodotto sul MEPA e/o della richiesta di offerta sia incompatibile con le esigenze di celerità dell'acquisizione o con il modesto importo della stessa, e comunque per importi inferiori a 1.000 euro;
- per le spese effettuate in contanti tramite cassa economale.

*

ART. 6 - ACQUISIZIONI DI VALORE TRA € 1.000 E € 40.000 (IVA ESCLUSA)

1. L'affidamento di servizi e forniture di valore compreso tra i € 1.000 e € 40.000 (IVA esclusa) è effettuato mediante affidamento diretto e, per i lavori, mediante amministrazione diretta.

2. Il provvedimento di affidamento diretto va adeguatamente motivato da parte del RUP.

3. L'UPT, al fine di garantire i principi di cui all'art. 1 del presente Regolamento nonché per il rispetto delle regole di concorrenza, può acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.

4. Nel provvedimento con cui si determina l'acquisto devono essere indicati almeno: l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali. Per acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che

contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.

5. Al fine di assicurare la massima trasparenza e il rispetto del principio di rotazione l'UPT motiva sinteticamente in merito alla scelta dell'affidatario dando conto del possesso dei requisiti richiesti nella determina a contrarre e della rispondenza all'interesse pubblico. Nel caso di affidamento al contraente uscente la motivazione dovrà dare conto della riscontrata effettiva assenza di alternative ovvero del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione.

6. Il perfezionamento del contratto avviene mediante scambio di corrispondenza commerciale e successiva trasmissione del buono d'ordine alla ditta, previa assunzione di atto dirigenziale di individuazione del fornitore.

7. Per le acquisizioni di forniture di beni e servizi riconducibili alla fascia di importo di cui al presente articolo non sono applicabili, salvo che la specifica tipologia e complessità di gara non lo richieda, gli artt. 77 (commissioni giudicatrici) e 97 (offerte anormalmente basse) del Codice e ss.mm.ii.

8. Ai fini della sottoscrizione del contratto, in attesa dell'adozione dei decreti attuativi del sistema di comprova dei requisiti mediante Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81 del Codice e ss.mm.ii., la verifica sul possesso dei requisiti di carattere generale verrà effettuata mediante il sistema AVCPass.

9. Nei casi di cui al presente articolo, è sempre comunque consentito il ricorso alle procedure negoziate di cui ai commi successivi, così come alle procedure di affidamento ordinarie di cui al Codice e ss.mm.ii., ove la particolare natura del contratto lo richieda.

ART. 7 - ACQUISIZIONI DI LAVORI, BENI E SERVIZI DI IMPORTO COMPRESO TRA € 40.000,00 E LE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA

1. L'acquisizione di beni e servizi di importo compreso tra € 40.000,00 (IVA esclusa) e le soglie di cui all'art. 35 del Codice e ss.mm.ii., e di lavori di importo ricompreso tra € 40.000,00 (IVA esclusa) ed € 150.000,00 (IVA esclusa) è effettuata mediante invio di lettera d'invito ad almeno 5 operatori del mercato, individuati mediante selezione dall'Albo Fornitori per la specifica categoria merceologica, ove esistente, ovvero mediante indagine di mercato nelle forme di cui all'art. 5, comma 1 del presente Regolamento, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.

2. Sulla scorta del Capitolato tecnico predisposto dalla Struttura competente, si interpellano almeno cinque fornitori qualificati nel settore, se presenti, richiedendo ed acquisendo agli atti le offerte con i mezzi e nelle forme ritenuti più opportuni, secondo necessità e tipologia dell'affidamento.

3. Quando lo richieda la difficoltà o la complessità dell'affidamento, può essere limitato il numero di candidati idonei che verranno invitati a presentare un'offerta e a negoziare, purché vi sia un numero sufficiente di candidati idonei. Qualora ci si avvalga di tale facoltà, vanno individuati preventivamente i criteri oggettivi, non discriminatori di selezione, il numero minimo dei candidati che si intendono invitare, e, ove si ritenga opportuno per motivate esigenze di buon andamento, il numero massimo.

4. La lettera d'invito deve contenere il numero, i criteri di affidamento ed ogni altra condizione ritenuta utile per la formulazione dell'offerta nel rispetto di quanto previsto dal punto 4.2.6 delle Linee Guida ANAC n. 4. L'invito all'affidatario uscente ha carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato sulla base di quanto previsto dall'art. 6, comma 5 ultimo cpv del presente Regolamento.

5. Nell'avviso sui risultati della procedura di affidamento devono essere indicati i nominativi dei soggetti invitati a presentare offerta. L'aggiudicazione definitiva a mezzo atto dirigenziale predisposto dalla Direzione competente o dal Presidente motiva adeguatamente in merito alla scelta dell'affidatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell'atto ad essa equivalente, della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che l'UPT deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione.

6. Fatte salve le procedure espletate su MEPA, l'esame delle offerte e della documentazione a corredo avviene in seduta pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate.

7. Prima di addivenire alla conclusione del contratto è sempre possibile procedere ad una ulteriore negoziazione migliorativa con l'operatore economico selezionato.

8. Ai fini della sottoscrizione del contratto, in attesa dell'adozione dei decreti attuativi del sistema di comprova dei requisiti mediante Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81 del Codice e ss.mm.ii., la verifica sul possesso dei requisiti di carattere generale verrà effettuata mediante il sistema AVCPass.

9. Il perfezionamento del contratto avviene a mezzo atto dirigenziale predisposto dalla Direzione competente o dal Presidente e successiva sottoscrizione del medesimo in via elettronica.

ART. 8 – ACQUISIZIONI DI LAVORI DI IMPORTO SUPERIORE AD € 150.000,00 (IVA esclusa)

1. Per l'acquisizione di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, si procederà mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 del d.lgs. n. 50/2016 con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati mediante selezione dall'Albo Fornitori per la specifica categoria merceologica, ove esistente, ovvero mediante indagine di mercato nelle forme di cui

all'art. 5, comma 1 del presente Regolamento, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.

2. La lettera d'invito deve contenere il numero, i criteri di affidamento ed ogni altra condizione ritenuta utile per la formulazione dell'offerta nel rispetto di quanto previsto dal punto 4.2.6 delle Linee Guida ANAC n. 4. Nell'avviso sui risultati della procedura di affidamento devono essere indicati i nominativi dei soggetti invitati a presentare offerta.

3. Sulla scorta del Capitolato tecnico predisposto dalla Struttura competente, si interpellano almeno dieci fornitori qualificati nel settore, se presenti, richiedendo ed acquisendo agli atti le offerte con i mezzi e nelle forme ritenuti più opportuni, secondo necessità e tipologia dell'affidamento. Quando lo richieda la difficoltà o la complessità dell'opera, può essere limitato il numero di candidati idonei che verranno invitati a presentare un'offerta e a negoziare, purché vi sia un numero sufficiente di candidati idonei. Qualora ci si avvalga di tale facoltà, vanno individuati preventivamente i criteri oggettivi, non discriminatori di selezione, il numero minimo dei candidati che si intendono invitare, e, ove si ritenga opportuno per motivate esigenze di buon andamento, il numero massimo.

4. L'esame delle offerte e della documentazione a corredo avviene in seduta pubblica.

5. Nell'avviso sui risultati della procedura di affidamento devono essere indicati i nominativi dei soggetti invitati a presentare offerta. L'aggiudicazione definitiva a mezzo atto dirigenziale predisposto dalla Direzione competente o dal Presidente motiva adeguatamente in merito alla scelta dell'affidatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell'atto ad essa equivalente, della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che l'UPT deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione.

6. Prima di addivenire alla conclusione del contratto è sempre possibile procedere ad una ulteriore negoziazione migliorativa con l'operatore economico selezionato.

7. Ai fini della sottoscrizione del contratto, in attesa dell'adozione dei decreti attuativi del sistema di comprova dei requisiti mediante Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81 del Codice e ss.mm.ii., la verifica sul possesso dei requisiti di carattere generale verrà effettuata mediante il sistema AVCPass. Per quanto riguarda i requisiti di natura tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria, i medesimi sono comprovati mediante l'attestazione SOA dell'operatore economico.

8. Il perfezionamento del contratto avviene a mezzo atto dirigenziale predisposto dalla Direzione competente o dal Presidente e successiva sottoscrizione del medesimo in via elettronica.

9. Per i lavori di importo pari o superiore a € 1.000.000 si procederà mediante ricorso alle procedure ordinarie di cui agli artt. 60 e 61 del d.lgs. n. 50/2016.

ART. 9 – PRINCIPI E CRITERI OPERATIVI

1. L'attività di acquisizione di lavori, beni e servizi deve conformarsi ai seguenti principi e criteri operativi:

- a) incontro della volontà delle parti documentata in forma scritta o per via telematica;
- b) ampia concorrenzialità, ove oggettivamente possibile, salvo che il costo della negoziazione risulti sproporzionato rispetto all'entità del contratto;
- c) parità di trattamento di tutti i concorrenti partecipanti ad una procedura negoziale;
- d) uso imparziale delle informazioni ottenute in occasione delle gare disciplinate dal presente Regolamento;
- e) predeterminazione della procedura scelta per l'affidamento.

2. Per importi inferiori ad Euro 1.000, in caso di motivata urgenza e/o per esigenze di semplificazione e ragioni di economia procedimentale, la Direzione competente e il Presidente sono autorizzati ad emettere direttamente ordini di acquisto con affidamenti diretti, previa adeguata istruttoria documentata circa le ragioni e le motivazioni della scelta.

3. Tutte le procedure di cui al presente Regolamento, fatta eccezione il caso di acquisti tramite MEPA, prendono l'avvio con la determina/decreto a contrarre in cui si definiscono, oltre all'esigenza che si intende soddisfare tramite l'affidamento del contratto, le caratteristiche minime dei lavori/beni/servizi che si intendono conseguire, i criteri per la selezione degli operatori da invitare e il criterio per la scelta della migliore offerta, nonché ogni altra informazione utile affinché i candidati possano formulare offerta. Le attività delineate si articolano in due fasi: a) lo svolgimento di indagini di mercato o la consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo; b) il confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati.

4. Solo nel caso di acquisti connotati da urgenza ed emergenza in cui i tempi procedimentali siano incompatibili con le esigenze di approvvigionamento, tali da creare pregiudizio alla continuità delle attività istituzionali, potranno essere emessi ordini per fronteggiare l'emergenza, previa istruttoria informale, avvisi esplorativi con termini ridotti e/o acquisizione di preventivi tramite le vie brevi, e formalizzazione dell'affidamento con provvedimento adeguatamente motivato e corredato dell'istruttoria svolta e dei criteri di selezione del contraente.

5. Al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'art. 30 comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii., le procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ex art. 63 comma 2 lettera b) dello stesso Codice e ss.mm.ii., da avviare per ragioni tecniche o per la tutela di diritti esclusivi con fornitori ed esecutori determinati, devono essere precedute da preventiva pubblicazione dell'atto di autorizzazione a contrarre sulla Sezione Amministrazione Trasparente, atto opportunamente corredato dalla dichiarazione di responsabilità e/o relazione debitamente motivata da parte della Direzione competente o dal Presidente ovvero

dal Dirigente richiedente, pubblicazione da effettuarsi nel rispetto dei termini di legge (15 gg.) riducibili a 5 gg. nei soli casi di urgenza.

6. In tutti i casi per i quali il presente Regolamento prevede la facoltà di ricorrere ad una procedura negoziata o ad affidamento diretto, è fatta comunque salva la possibilità per l'Ente procedente di scegliere di avvalersi di una procedura ordinaria ai sensi degli artt. 60 e 61 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

7. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui al d.lgs. n. 50/2016 e relativi provvedimenti integrativi.

*

ART. 10 – LETTERA DI INVITO

1. La lettera d'invito deve contenere i seguenti elementi:

- a. oggetto dell'acquisizione;
- b. caratteristiche tecniche e qualità dell'opera, del bene, servizio richiesto e il suo importo complessivo stimato;
- c. i requisiti generali, eventuali requisiti di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara;
- d. il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di vincolatività della stessa;
- e. l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- f. il criterio di aggiudicazione e, nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
- g. la misura delle penali;
- h. l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- i. l'eventuale richiesta di garanzie;
- j. l'indicazione dei costi della sicurezza;
- k. il nominativo del RUP.

All'invito dovrebbero essere allegati il capitolato tecnico e, se predisposto, lo schema di contratto.

*

ART. 11 – GARANZIE

La scelta rispetto alla richiesta di prestare garanzie provvisorie o definitive, di cui agli artt. 93 e 103 del d.lgs. richiamato dall'art. 1, comma 1, sarà discrezionale, tenuto conto della tipologia e della natura dell'acquisizione.

*

ART. 12 – QUINTO D'OBBLIGO

1. Qualora nel corso dell'esecuzione di un contratto occorra un aumento o una diminuzione della fornitura di beni e servizi, l'appaltatore è obbligato a renderla alle medesime condizioni del contratto principale fino alla concorrenza del quinto del prezzo di acquisizione. Medesima disposizione dovrà essere replicata all'interno dei contratti sottoscritti con gli aggiudicatari della procedura di gara.

*

ART. 13 – VERIFICA DELLE PRESTAZIONI

1. Ordinariamente i servizi e i beni acquisiti con le modalità di cui al presente Regolamento sono assoggettati ad attestazione di regolare esecuzione o a collaudo secondo le condizioni indicate nei capitolati di gara.
2. Tale attestazione può consistere nel visto per regolare esecuzione del servizio e/o per controllo/quali-quantitativo della merce rilasciato dal direttore dell'esecuzione.
3. Le operazioni di collaudo devono concludersi entro i termini indicati nelle condizioni contrattuali.
4. L'ufficio competente provvede costantemente all'acquisizione del documento di regolarità contributiva on line (DOL) per tutti i fornitori, attivando, nel caso di riscontrata irregolarità, il procedimento di "intervento sostitutivo" con versamento del dovuto agli enti previdenziali, come disciplinato dalle vigenti disposizioni in materia.

*

ART. 14 – DURATA DEI CONTRATTI

1. La durata del contratto può essere modificata esclusivamente se prevista nei documenti di gara una opzione di proroga (cosiddetta tecnica). In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il destinatario della prestazione.
2. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni, ovvero a condizioni migliori per l'Ente procedente.

*

ART. 15 – SUBAPPALTO

Il ricorso al subappalto è ammesso nelle forme e con i limiti consentiti dalla vigente normativa e, in particolare, dall'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016.

*

ART. 16 – CODICE UNICO GARA (CIG)

Indipendentemente dal valore economico della fornitura di lavori, beni e di servizi, l'Ufficio competente è tenuto a provvedere all'acquisizione del CIG secondo le disposizioni vigenti nel tempo emanate dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione e nei limiti di quanto disposto dalla normativa richiamata dall'art. 1 del presente Regolamento.

*

ART. 17 – TRACCIABILITA' FINANZIARIA

L'Ufficio competente è tenuto a rispettare e a far rispettare al fornitore affidatario della fornitura di beni e di servizi quanto previsto dalla legge n. 136/2010 ss.mm.ii. e dalle disposizioni in materia di fatturazione elettronica, pertanto nell'ordine, ovvero nella lettera d'invito dovrà essere riportato, tra l'altro, apposito richiamo al fornitore

a che provveda a riportare in fattura il CIG di gara e le coordinate bancarie dedicate sulle quali effettuare i pagamenti.

*

ART. 18 – CONTRIBUTO ANAC

1. La stazione appaltante e le ditte partecipanti sono tenuti a versare le contribuzioni previste dalla vigente normativa (art. 1 – commi 65 e 67 L. 23/12/2005 n. 266).
2. Il versamento di tale contribuzione è dovuto in base agli importi e con le decorrenze fissati nel tempo dall’Autorità nazionale anticorruzione.

*

ART. 19 – ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione *online* e resta permanentemente pubblicato sul sito internet www.unipoptrieste.it .

2. Per quanto non previsto dal vigente Regolamento si fa rinvio alla normativa di legge e regolamentare statale, nonché alla normativa regionale applicabile. Le modifiche e integrazioni intervenute alla medesima, nonché i provvedimenti vincolanti adottati dall’Autorità anticorruzione, prevalgono automaticamente sul presente Regolamento.
3. A far data dalla pubblicazione del presente Regolamento sono automaticamente abrogati tutti i Regolamenti previgenti che disciplinano la medesima materia.
4. Le procedure avviate prima della data di entrata in vigore del d.lgs 50/2016 si concludono proseguendo l’applicazione del precedente Regolamento.
5. I medesimi principi si applicano anche ai successivi aggiornamenti al presente Regolamento.